

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Cicala Mario	- Presidente -
Dott. Bognanni Salvatore	- Consigliere -
Dott. Iacobellis Marcello	- Consigliere -
Dott. Di Blasi Antonino	- rel. Consigliere -
Dott. Caracciolo Giuseppe	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in (OMISSIS), è domiciliata;

- ricorrente -

contro

L. SRL con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché D. B. A., D. B. F. e T. G.;

- intimati -

avverso la sentenza n.786/40/2009 della Commissione Tributaria Regionale di Roma Sezione Staccata di Latina n. 40, in data 20.11.2009, depositata il 28 dicembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2012 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Presente il P.M. Dott. V. M..

FATTO E DIRITTO

Nel ricorso iscritto a R. G. n. (OMISSIS) è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 - È chiesta la cassazione della sentenza n.786/40/2009, pronunciata dalla CTR di Roma Sezione Staccata di Latina n. 40 il 20.11.2009 e DEPOSITATA il 28 dicembre 2009.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l'appello dell'Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando che l'accertamento era a ritenersi illegittimo, stante la mancata allegazione degli atti richiamati nella relativa motivazione e l'insussistenza di un obbligo della Commissione di utilizzare i poteri istruttori propri, per supplire alle carenze probatorio delle parti.

2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA dell'anno 2000, censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42, comma 2 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 277 c.p.c..

3 - Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.

4 - La questione posta dal ricorso, avuto riguardo al fatto che trattasi di fattispecie cui torna applicabile, *ratione temporis*, la L. n. 212 del 2000, art. 7, sembra possa essere definita sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligo dell'allegazione degli atti richiamati in accertamento è ineludibile e non surrogabile dalla conoscibilità in astratto, in considerazione dell'esigenza di tutelare l'effettività del diritto di difesa (Cass. n.17807/2008, n. 1418/2008).

4 bis - L'Agenzia ricorrente, richiama quell'orientamento giurisprudenziale che esclude l'obbligo dell'allegazione, laddove il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza dell'atto richiamato, per effetto di precedente notificazione, ed all'uopo afferma che il pvc, nel caso, sarebbe stato "notificato al contribuente in data 29.07.2002". Ma di tale ultima circostanza resta solo l'affermazione dell'Agenzia, priva di alcun idoneo riferimento alla documentazione in atti ed anzi in contrasto con quanto in precedenza sostenuto e consacrato nelle decisioni di merito; infatti, come desumesi dalla narrativa in fatto della sentenza della CTR, in prime cure, l'accertamento era stato dichiarato nullo per difetto di motivazione, connesso alla mancata allegazione del pvc, e, d'altronde, in appello la difesa dell'Agenzia era stata affidata ad argomentazioni diverse da quella, *ex novo* rassegnata in questa sede, risultando ivi dedotta, la "non necessarietà dell'allegazione" in quanto la motivazione conteneva "gli elementi essenziali dell'atto richiamato" ed, altresì, il mancato utilizzo dei poteri d'ufficio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7.

5 - Si propone, dunque, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, proponendosi il rigetto del primo motivo del ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., assorbita ogni altra doglianza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione, che valorizzano le emergenze desumibili dalla decisione della CTR, rispetto alle quali le doglianze risultano non specifiche e nuove;

Considerato, quindi, che, in corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, il ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza; Considerato, altresì, che a diverso opinamento non inducono le considerazioni svolte dall'Agencia con la memoria depositata in vista dell'udienza camerale; Considerato, ancora, che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2012